

TAR Campania, Sezione II Napoli - Sentenza 24/06/2006 n. 7153  
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.3.5

Già con riguardo alla previgente formulazione dell'art. 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. (come sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge n. 166/2002) la giurisprudenza amministrativa, pur rilevando che per l'affidamento "fiduciario" non è richiesta una comparazione analitica e puntuale dei curricula di tutti i professionisti concorrenti, nondimeno esige di esplicitare la motivazione della scelta sulla base di una previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale dei professionisti (in termini, cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 10 febbraio 2004, n. 500; T.A.R. Campania, Sezione II, 3 marzo 2005, n. 1547; T.A.R. Reggio Calabria, 5 maggio 2005, n. 375). I principi di derivazione comunitaria, con particolare riferimento a quelli di parità di trattamento e di trasparenza, recepiti nel nuovo testo della norma in discussione ad opera della cd. legge comunitaria 2004, impongono sia la previa individuazione di criteri obiettivi nella valutazione delle offerte sia l'obbligo della stazione appaltante di motivare la scelta effettuata sulla base degli stessi, onde consentire il controllo sull'imparzialità della procedura di aggiudicazione. Vanno, altresì, condivise sul punto le considerazioni svolte dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, la quale ha concluso nel senso che la novella apportata con la legge n. 62/2005 "impone alle stazioni appaltanti l'esperimento di una procedura di tipo competitivo e comparativo per l'individuazione del professionista" (determinazione n. 1 del 19 gennaio 2006, pubblicata sulla G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006). Pertanto, illegittimamente il Comune non fissa previamente i criteri di giudizio e non effettua alcuna valutazione comparativa né in alcun modo estrinseca le ragioni della scelta in sede di affidamento.